



CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA TOSCANA

composta dai magistrati:

Giampiero Maria GALLO	Presidente f.f.
Paolo BERTOZZI	Consigliere
Rosaria DI BLASI	Primo Referendario
Anna PETA	Primo Referendario, Relatore
Lucia MARRA	Primo Referendario
Matteo LARICCIA	Referendario

Nell'adunanza del 25 giugno 2026;

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, approvato con la deliberazione delle Sezioni Riunite della Corte dei conti del 16 giugno 2000 n. 14/2000 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

Visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti apposite relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

Visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Visto l’articolo 148-bis del Tuel, come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

Viste le deliberazioni n. 100/2025 e n. 50/2026, con le quali sono stati approvati i programmi di attività della Sezione regionale di controllo per il 2025 e per il 2026;

Vista l’ordinanza n. 17/2025 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana di ripartizione tra i magistrati delle funzioni di controllo;

Vista la richiesta istruttoria (*prot.* n. 2877/2026) e le note di risposta dell’Amministrazione provinciale di Pisa (*prot.* da n. 3212/2026 a n. 3217/2026 e da n. 3219/2026 a n. 3222/2026);

Viste le osservazioni conclusive del Magistrato istruttore (*prot.* n. 3414/2026) e la nota di risposta dell’Amministrazione provinciale di Pisa (*prot.* n. 3584/2026).

Vista l’ordinanza n. 19/2026 con la quale il Presidente della Sezione regionale di controllo per la Toscana ha convocato la Sezione per la data odierna;

Udito il Relatore, dott.ssa Anna Peta;

PREMESSO IN FATTO

Il questionario sul rendiconto relativo all’esercizio 2024 è stato trasmesso a questa Sezione mediante il sistema applicativo Con.Te. e LimeFit.

A seguito dell’esame dei dati finanziari relativi al rendiconto dell’esercizio 2024, rappresentati nella relazione predisposta dall’Organo di revisione dell’Amministrazione provinciale di Pisa, e nei prospetti ad essa allegati, il Magistrato istruttore instaurava il contraddittorio con l’Ente, formulando una richiesta di chiarimenti in merito a specifici aspetti finanziari e gestori (nota *prot.* n. 2877/2026).

A riscontro, l’Amministrazione forniva le precisazioni richieste, depositando la relativa documentazione (*prot.* da n. 3212/2026 a n. 3217/2026 e da n. 3219/2026 a n. 3222/2026). Ritenuta esaurita l’istruttoria, il Magistrato istruttore provvedeva a redigere le osservazioni conclusive (*prot.* n. 3414/2026); queste ultime venivano trasmesse all’Ente, concedendo termine per eventuali controdeduzioni. Nei termini assegnati,

l'Amministrazione provinciale ha depositato una sintetica memoria nella quale, nel prendere atto delle conclusioni rassegnate dal Magistrato istruttore, ha manifestato l'intendimento di adeguarsi alle stesse (cfr. *prot. n. 3584/2026*).

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, l'obbligo, a carico degli organi di revisione degli enti locali, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di previsione dell'esercizio di competenza e sul rendiconto dell'esercizio medesimo, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definiti dalla Corte.

La magistratura contabile ha svolto le verifiche sulla gestione finanziaria degli Enti locali in linea con le previsioni contenute nell'art. 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131, quale controllo ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità, finalizzato all'adozione di effettive misure correttive da parte degli enti interessati.

L'art. 3, comma 1, lett. e), del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito dalla legge n. 213 del 2012, *"Rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali"*, ha introdotto l'art. 148-bis nel TUEL, il quale recita: *"1. Le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. 2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici locali per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente"*. Nell'esercizio di tali funzioni di controllo, ove le Sezioni regionali della Corte accertino la sussistenza *"di squilibri economico-finanziari, della mancata copertura di spese, della violazione di norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, o del mancato rispetto degli obiettivi posti con il Patto di stabilità interno"*, gli enti locali interessati sono tenuti ad adottare, entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di accertamento, *"i provvedimenti idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio"*, e a trasmettere alla Corte i provvedimenti adottati. Nei successivi trenta giorni, la magistratura contabile deve verificare se gli stessi siano idonei a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri

di bilancio. In caso di mancata trasmissione dei provvedimenti correttivi o di esito negativo della valutazione, *“è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria”*.

Come precisato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 60/2013), l'art. 1, commi da 166 a 172, della legge n. 266/2005 e l'art. 148-bis del d.lgs. n. 267/2000, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 174/2012, hanno istituito tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali, finalizzati ad evitare pregiudizi agli equilibri di bilancio. Essi si collocano, pertanto, su un piano distinto rispetto a quelli sulla gestione amministrativa e sono compatibili con l'autonomia di regioni, province e comuni in forza del supremo interesse alla legalità finanziaria e tutela dell'unità economica della Repubblica (artt. 81, 119 e 120 Cost.).

Tali prerogative assumono ancora maggior rilievo nel quadro delineato dall'articolo 2, comma 1, della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che, all'articolo 97 della Costituzione, richiama il complesso delle Pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, ad assicurare l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico. In tale ambito, il ruolo centrale della Corte dei conti è stato riconosciuto, da ultimo, con l'articolo 30 della legge n. 161/2014 *“Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis”* che le ha attribuito una funzione generale di monitoraggio sull'osservanza delle regole di bilancio e di verifica della rispondenza alla normativa contabile dei dati di bilancio delle Pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e s.m.i.

2. Tanto premesso, il Collegio procede all'esame del rendiconto 2024 dell'Amministrazione provinciale di Pisa, come rappresentato nella relazione dell'organo di revisione, nei prospetti ad essa allegati e negli atti depositati nel corso dell'istruttoria. Con riferimento a tale esercizio, sono stati in particolare analizzati i dati relativi al risultato di amministrazione, all'accantonamento perdite società partecipate e alla capacità di indebitamento. L'esame della documentazione in atti ha consentito di ricostruire il quadro finanziario, dal quale sono emerse specifiche criticità o irregolarità, di seguito riepilogate.

3. Rendiconto 2024.

3.1. Risultato di amministrazione

La gestione complessiva ha chiuso, dal punto di vista contabile, con un saldo di amministrazione pari a 63.650.000,00 euro. A fronte di tale avanzo di amministrazione, con il rendiconto di gestione, l'Ente ha provveduto alla definizione della parte

accantonata per 29.500.746,19 euro (di cui: a fondo crediti di dubbia esigibilità per 6.750.000,00 euro, a fondo contenzioso per 21.934.201,24 euro e a altri accantonamenti per 816.544,95 euro, come dettagliato dall'Ente nel prospetto A/1 allegato al rendiconto), alla quantificazione della parte vincolata per 23.121.881,81 euro e destinata ad investimenti per 2.409.905,57 euro, accertando un avanzo di amministrazione effettivo pari a 8.617.466,43 euro.

3.1.1. L'esame istruttorio e i chiarimenti resi dall'Ente hanno, tuttavia, evidenziato alcune criticità nella determinazione delle componenti accantonata e vincolata, con un peggioramento del risultato di amministrazione effettivo al 31 dicembre 2024 (i.e., 6.911.108,12 euro) rispetto a quanto accertato dall'Ente (i.e., 8.617.466,43 euro).

3.1.1.1. In relazione alla quota accantonata nel risultato di amministrazione è emerso che l'Ente non ha provveduto a costituire apposito fondo rischi per le perdite degli organismi partecipati, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 175 del 2016 *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"* (d'ora, in poi, T.U.S.P.).

Sul punto, in sede istruttoria, il Magistrato istruttore ha formulato una specifica richiesta di chiarimenti in ordine alla mancata costituzione di detto fondo sul risultato di amministrazione 2024 alla luce delle perdite dell'esercizio 2023 e/o di quelli precedenti, registrati da Polo Navacchio S.p.A.; in tale sede, veniva rilevato che le perdite in questione, avuto riguardo ai dati delle partecipazioni dell'Ente, trasmesse mediante l'applicativo *"Partecipazioni"* sul Portale Tesoro, e riferiti al bilancio 2023, avrebbero dovuto essere considerate e conteggiate ai fini della costituzione di detto accantonamento, ove non immediatamente ripianate (così, nota prot. n. 2877/2026).

A riscontro, il Comune ha rappresentato di aver considerato *"ai fini dell'accantonamento, esclusivamente il risultato d'esercizio non negativo, tralasciando le perdite conseguite negli esercizi precedenti quali "perdite portate a nuovo" indicate nel bilancio d'esercizio della società partecipata Polo Navacchio spa. Si procede pertanto alla quantificazione dell'accantonamento di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione, come da prospetto di seguito, considerando che nella relazione al rendiconto, la società ha disposto di ripianare parte della perdita portata a nuovo di € 3.561.123,00, con il risultato d'esercizio pari ad € 5.171,00"* (così, nota Ente prot. n. 3212/2026).

DENOMINAZIONE SOCIETA'	% Partecipazione al 31.12. 2023 del capitale sociale	Perdita 31/12/2023 portata a nuovo nel 2023	Risultato 2023 per accantonamento 2024 (Ris. di amministrazione esercizio precedente: accantonamento solo se negativo)	Esercizio 2024 – Percentuale del 100% della perdita
				Importo dell'accantonamento risultato negativo dell'anno precedente proporzionale alla quota di partecipazione
Polo Navacchio S.p.A.	46,748%	3.561.123,00	5.171,00	1.662.336,44
SAT - Società Aeroporto Toscano G. Galilei S.P.A. Ora Toscana Aeroporto S.P.A.	4,910%		10.431,00	0,00
INTERPORTO TOSCANO "A. VESPUCCI" - GLIATICCE S.P.A.	0,997%		868.313,00	
Toscana Energia S.p.A.	0,081%		37.028.433,00	0,00
Pontedera & Tecnologia (pont-tech) s.c.r.l.	27,140%		64.082,00	0,00
Società agricola fondi rustici Montefoscoli S.r.l.	99,664%		3.551,00	0,00
			Totale	1.662.336,44

Fonte: Nota Ente prot. n. 3212/2026

Tutto ciò considerato e avuto riguardo alle regole previste all'art. 21 TUSP, il fondo perdite società partecipate da accantonare nel risultato di amministrazione 2024 risulta pari a 1.662.336,44 euro.

3.1.1.2. Con riguardo, invece, alla quota di avanzo vincolato da leggi e principi contabili del risultato di amministrazione (esercizio 2024), considerando che nel rendiconto 2023 era stata accertata una somma pari a 7.155.135,56 euro, che tale avanzo ha trovato applicazione nella gestione 2024 per un importo di 5.246.755,49 euro, che la gestione di competenza 2024 ha prodotto un avanzo pari a 5.284.002,75 euro e che la gestione residui ha originato un avanzo pari a 49.955,75 euro e che in sede istruttoria sono emersi ulteriori vincoli per un importo pari a 44.021,87 euro (v. *infra*), ne consegue che la quota di avanzo vincolato da leggi e principi contabili del risultato di amministrazione 2024 deve essere ridefinita in 7.286.360,44 euro con un peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'Ente (i.e., 7.242.338,57 euro) di 44.021,87 euro.

Al riguardo, in sede istruttoria, è emerso che, in relazione al rispetto del vincolo di destinazione dei proventi da sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del codice della strada definito, per le diverse fattispecie, dal d.lgs. 285 del 30 aprile 1992, nel corso della gestione 2024, dai dati di bilancio indicati in sede istruttoria e confermati dalle risultanze approvate dall'Ente con il decreto presidenziale n. 53 del 2025 (allegato C), i vincoli originati dalla competenza da allocare nel risultato 2024 sono pari 5.284.690,56 euro. Diversamente, come si evince dal materiale istruttorio (allegato B/2024), l'Ente ha provveduto a vincolare la quota di 5.240.668,69 euro, risultando così mancanti risorse per un importo pari a 44.021,87 euro. Pertanto, al termine dell'esercizio 2024 i vincoli da leggi e principi contabili si ridefiniscono in 7.286.360,44 euro.

3.1.2. Per quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria, confermando la parte destinata ad investimenti in 2.409.905,57 euro, la parte accantonata del risultato di amministrazione si ridefinisce in complessivi 31.163.082,63 euro con un peggioramento rispetto a quanto accertato dal Comune (i.e., 29.500.746,19 euro) di 1.662.336,44 euro, la parte vincolata si ridefinisce in complessivi 23.165.903,68 euro con un peggioramento rispetto a quanto accertato dal Comune (i.e., 23.121.881,81 euro) di 44.021,87 euro e conseguentemente il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 si ridefinisce con un saldo positivo della parte disponibile pari a 6.911.108,12 euro (cfr. tab. 1), in peggioramento rispetto a quanto originariamente accertato dall'ente (i.e., 8.617.466,43 euro).

In sede di controdeduzioni finali l'Ente *“ha preso atto di quanto emerso dall'istruttoria, adeguandosi alla ridefinizione in aumento della parte accantonata e vincolata del risultato di amministrazione 2024, con conseguente peggioramento della parte libera del risultato di amministrazione per un importo complessivo di € 1.706.358,31”* (così, nota prot. n. 3584/2026).

Tab. 1 - Risultato di amministrazione 2024

Risultato di amministrazione	31/12/2024		
	Ente	Sezione	differenze
	63.650.000,00	63.650.000,00	
PARTE ACCANTONATA	29.500.746,19	31.163.082,63	-1.662.336,44
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione al 31/12/2024	6.750.000,00	6.750.000,00	-
Altri accantonamenti:	-	-	-
Quota accantonata per anticipazioni di liquidità	-	-	-
Accantonamenti per contenzioso	21.934.201,24	21.934.201,24	-
Accantonamenti per indennità di fine mandato	10.883,28	10.883,28	-
Accantonamenti per perdite nelle società partecipate	-	1.662.336,44	- 1.662.336,44
Altri accantonamenti	805.661,67	805.661,67	-
PARTE VINCOLATA	23.121.881,81	23.165.903,68	-44.021,87
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	7.242.338,57	7.286.360,44	-44.021,87
Vincoli derivanti da trasferimenti	15.651.222,79	15.651.222,79	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	228.320,45	228.320,45	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente:	-	-	-
Altri vincoli	-	-	-
PARTE DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	2.409.905,57	2.409.905,57	-
PARTE DISPONIBILE	8.617.466,43	6.911.108,12	-1.706.358,31

Fonte: Elaborazione Corte dei conti su dati Rendiconto 2024 e relativi allegati.

3.2. Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, il Collegio ritiene che il risultato di amministrazione al termine dell'esercizio 2024 debba essere ridefinito con un saldo positivo della parte disponibile pari a 6.911.108,12 euro (cfr. *supra* tab. 1).

SINTESI DELLE OSSERVAZIONI

L'esame del rendiconto dell'esercizio 2024 si è concluso con l'evidenziazione di irregolarità che danno luogo a pronuncia di segnalazione.

In particolare, è stata accertata la non corretta quantificazione delle componenti interne del risultato di amministrazione per effetto dell'errata determinazione della parte accantonata e vincolata, con la conseguente rideterminazione del risultato effettivo (parte disponibile) in un avanzo pari a 6.911.108,12 euro.

Le irregolarità rilevate non hanno assunto dimensioni tali da pregiudicare nell'immediato gli equilibri di bilancio, ma comportano, comunque un'errata rappresentazione del risultato di amministrazione che l'ente dovrà tenere in considerazione, anche per gli effetti eventualmente prodotti sulle gestioni successive, nonché per il finanziamento di eventuali spese che, in tali esercizi, siano state effettuate mediante utilizzo di quote di avanzo non correttamente accertate al termine della gestione 2024 - al fine di preservare la sana gestione finanziaria dell'ente.

Fermo restando che i futuri controlli di questa Sezione prenderanno le mosse dalle rideterminazioni effettuate con la presente deliberazione, l'Ente - in sede di predisposizione del primo documento contabile utile, successivo alla comunicazione della presente delibera - dovrà adottare interventi tali da consentire il superamento delle irregolarità rilevate e degli effetti da queste prodotti nei successivi esercizi, tenendo conto di quanto rilevato dalla Sezione.

P.Q.M.

La Corte dei conti, la Sezione regionale di controllo per la Toscana,

ACCERTA

- la non corretta determinazione della componente accantonata del risultato di amministrazione 2024 con necessità di ulteriori accantonamenti per *"perdite società partecipate"* per un importo di 1.662.336,44 euro;
- la non corretta determinazione della componente vincolata *"Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili"* del risultato di amministrazione 2024, con necessità di ulteriori vincoli per un importo 44.021,87 euro;
- un saldo positivo della parte disponibile del risultato di amministrazione 2024 pari 6.911.108,12 euro.

DISPONE

che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Segreteria della Sezione, al Consiglio provinciale, al Presidente della Provincia, all'Organo di revisione dell'ente e, per conoscenza, al Consiglio delle autonomie locali.

La presente pronuncia è soggetta a obbligo di pubblicazione da parte dell'amministrazione provinciale, ai sensi dell'art. 31 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Così deciso in Firenze, nella Camera di consiglio del 25 giugno 2026.

Il Relatore

Anna Peta

(firmato digitalmente)

Il Presidente f.f.

Giampiero Maria Gallo

(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria l'8 luglio 2026.

Il Funzionario preposto al Servizio di Supporto

Cristina Baldini

(firmato digitalmente)